

Nota informativa n° 3 – maggio 2017

Publicata sul BURL del 30 maggio 2017 l'attesa Legge Regionale 26 maggio 2017 n. 16 (a conclusione dell'iter del progetto di legge n° 348), recante varie modifiche alla l.r. 28 novembre 2014 n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato) ed in particolare all'art. 5 della stessa, dedicato alle "norme transitorie" da applicare durante la fase di adeguamento della pianificazione territoriale. La nuova legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, dunque il 31 maggio 2017.

Innanzitutto si registra una serie di proroghe:

- al comma 1, il termine (già ampiamente scaduto) concesso alla Regione per integrare il PTR con le previsioni di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b-bis), della l.r. 12/2005, viene prorogato al 31 dicembre 2017;
- al comma 2, il termine concesso alle province per l'adeguamento dei PTCP viene portato a ventiquattro (e non più dodici) mesi dall'adeguamento del PTR (i comuni, adegueranno a loro volta i PGT in occasione della prima scadenza del documento di piano);
- al comma 5, la validità dei documenti di piano dei PGT comunali, la cui scadenza intercorra prima dell'adeguamento della pianificazione provinciale e metropolitana (o la cui scadenza è già intercorsa) può essere prorogata di dodici mesi successivi al citato adeguamento con deliberazione del Consiglio comunale da assumersi entro la scadenza del proprio documento di piano (o entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge regionale);
- al comma 6, in merito ai piani attuativi conformi o in variante connessi alle previsioni di PGT, la convenzione di cui all'articolo 46 della l.r. 12/2005 è tassativamente stipulata entro diciotto mesi (e non più dodici) dall'intervenuta esecutività della delibera comunale di approvazione definitiva.

Per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità, minimizzazione del consumo di suolo, riqualificazione e rigenerazione urbana e territoriale, la LR 31/2014 prevedeva che, fino all'avvenuto adeguamento degli strumenti di pianificazione, i Comuni potessero approvare varianti ai PGT solo in relazione ad alcune limitate fattispecie. Inoltre, le disposizioni del successivo comma 9 prevedevano che, scaduto il termine di 30 mesi (entro il 1° giugno 2017) per la presentazione delle istanze di cui all'articolo 14 della l.r. 12/2005, i Comuni sospendessero le previsioni di PGT relative ai piani attuativi non attivati entro tale data, sino all'esito del procedimento di adeguamento. La modifica intende appunto evitare detta sospensione, assicurando ai Comuni la possibilità di esercizio delle proprie funzioni pianificatorie, fermo restando l'obiettivo del contenimento del consumo di suolo. I Comuni possono approvare varianti generali o parziali del documento di piano e piani attuativi in variante al documento di piano, assicurando un bilancio ecologico del suolo non superiore a zero, riferito alle previsioni del PGT vigente alla data di entrata in vigore della legge.

I comuni possono approvare, altresì, le varianti finalizzate all'attuazione degli accordi di programma a valenza regionale, all'ampliamento di attività economiche già esistenti nonché le varianti di cui all'articolo 97 della l.r. 12/2005. Il consumo di suolo generato dalle varianti di cui al precedente periodo concorre al rispetto della soglia regionale e provinciale di riduzione del consumo di suolo.

Inoltre, con riguardo ai piani attuativi relativi alle aree disciplinate dal documento di piano, per i quali non sia tempestivamente presentata l'istanza di cui al comma 6, i comuni nell'ambito della loro potestà pianificatoria possono mantenere la possibilità di attivazione dei piani attuativi, mantenendo la relativa previsione del documento di piano o, nel caso in cui intendano promuovere varianti al documento di piano, disporre le opportune modifiche e integrazioni con la variante da assumere ai sensi della l.r. 12/2005.

Resta salvo invece il comma 10, del quale nella proposta di legge si era ventilata l'abrogazione: esso prevede, nella sola fase transitoria, la maggiorazione del contributo relativo al costo di costruzione per interventi che consumano suolo agricolo.

Altro intervento di rilievo, nella medesima seduta del Consiglio regionale, è l'approvazione del Piano Territoriale Regionale (PTR), che prevede una riduzione del 25% del consumo di suolo in Lombardia entro il 2020 sulla base di criteri relativi alla qualità ambientale, paesaggistica e agricola, e che contiene i criteri tecnici ai quali si dovranno uniformare i Comuni per adeguare i propri PGT nell'attuare la riduzione del consumo di suolo.